**RIV. CONGR., fasc. 100, 1943, pag. 124-128**

“D-io pc-›"m'i.s'c che tutti gli lsliluli Religiosi. rhrvfinssero

più o meno (Int ;m'imiti.uo spiritri, ncciocchè nessuna. cdrnr:

si 1wtcsse gloriare nel suo co.s;uet1«›. Ogm. corpormionc d'm›-

'rm'-ni ie corrutiiliile, fuori che ln (`hiesa di Gesù Cristo; pcrchrì

Gesù l.'r)t1e'2me dal Padre per speciale favore con lngrime C

con claxmmc possente, laoudc qu.c.s't(1. è 1.'opcra di. Dio 0 -non.

flcllfuomo, ed la sola fondata sul Verbo lliviim, che è il

ƒirma.mcn.1o dello spi\_r11u.aLc u.nivcr.so, giusta quel (10110 che

il ciclo e la 1c'r-ra passeranno, ma le mie 'parole non pas-

seranno

(Epist. del Rosmini - Lett. 73)

Num. 585. “Non vogliamo però che questo fatto (che le

Costituzioni di forza propria non inducono obbligazione di colpa

nè mortale, nè veniale - come si è detto nel numero precedente)

lasci venir meno il vigore, anzi il rigore della disciplina religio-

sa. Poichè, appena in una Religione si rilassa la severità del-

l'osservanza, necessariamente si sforma subito di quella Reli-

gione il decoro e segue la nausea e la rovina di \_tutte le cose

dello spirito. Noi vogliamo pertanto che tra noi e con i nostri

sia assolutamente in vigore l'uso delle pene, di guisa che anche

le più piccole mancanze non vengano mai lasciate passare, qua-

lora in esse si noti o si tema trascuranza della disciplina ,,.

L'osse\_rvanza regolare è in un Istituto un tesoro di prezzo

inestimabile, da cui ciascun membro attinge benefici e che reca

a tutti prosperità e benessere. Ma mentre ciascuno partecipa ai

benefici dell'osservanza regolare, ciascuno ha l'obbligo da parte

sua di contribuire a farla fiorire coll'osservare tutte le regole.

ll timore che si palesava nel numero precedente si fa qui più

che mai vivo ed accentuato: “affinchè non venga meno (deferi/eat,

ecco la tiepidezza.) il vigore, o meglio il rigore della disciplina,

vogliamo che tra noi e con i nostri sia assolutamente in vigo-

re l'uso delle pene“. Non ci meravigliamo: già nel numero pre-

cedente avevamo visto che le Sante Costituzioni sono puramente

penah. \_

Del resto le Sante Regole, in pratica, additano il mezzo più

efficace,“qualora in essi si noti o si tema trascuranza della di-

scip\_lina,, (notiamo: “ vel timeatur,,) nelle pene come strumento

l

'|

È.

;-\_ \*EP-ì

-125-

J

nelle mani del Superiore. La Regola è fredda e austera, come

di solito. E' meravigliosa nel suo fondo se ne cogliamo lo spi-

rito: (confronta n. 555) ogni Religioso abbia dinanzi agli occhi

il fine della sua vocazione che è la perfezione “ così avverrà

che meravigliosamente solleciti, accetteremo con lieto animo e

praticheremo fedelmente i mezzi suggeritici, come validi aiuti

dalle nostre Costituzioni ,,. Ecco dunque che cosa è la pena:

l'ultimo ritrovato, quando non c'è altro mezzo per il Religioso

indifferente., che non ne vuol sapere.

Notiamo tuttavia che una consuetudine buona, anche in que-

sti casi, per il nervosismo e la fralezza dei tempi ha reso più

raro l'uso di questo mezzo. Gli stessi maestri di vita spirituale.

consigliano ricorrervi raramente e solo nei casi di vera neces-

sitàå con molta prudenza. Tuttavia tante e cosi sapienti prescri-

zioni circa le mancanze e loro pene non sono maivenute meno

interamente. Vedremo nel “De culpis et poenis,,: i Superiori

ne devono usare in dati casi particolari 'quando lo impongono

le mancanze o le circostanze. Ci vuole la fermezza “perché an-

che le più piccole mancanze non vengano mai lasciate passare

sotto silenzio Le punizioni date a tempo chiudono le porte

agli abusi, isolano i soggetti incorreggibili impediscono lo scan-

dalo o i suoi effetti, proteggono i buoni e l'incoraggiano a di-

venire migliori.

“ Nulla è più nocivo ad una comunità che i Superiori

troppo deboli, i -quali si studiano d\_i piacere e di farsi ama-

re,,. (S. Vinc. De Paoli) I

Tutto perchè non si deturpi la bellezza della Religione, cui

seguirebbe la nausea delle cose spirituali e la morte “omnium-

que rerum spiritualium nauseam ac interitum sequi necesse est ,,.

ll nuovo codice (c.509) prescrive che le Sante Costituzioni ven-

gano lette tutte almeno una volta all'anno: le Costituzioni nos-

tre vogliono la lettura pubblica al venerdì:\_“ facciamo della De-

gola il soggetto delle nostre meditazioni ,, e allora non ci sa-

rà mai bisogno di pene: anzi la Religione sarà per noi il Para-

diso anticipato. (v. nu\_m. 956).

ldecreti degli ultimi Definitori esigono insistentemente la

lettura personale delle Sante Regole.

Num. 586 “À questo punto per evitare ogni inconveniente

stabiliamo e dichiariamo che prima della intimazione non si in-

corre in nessuna pena, anche se comminata con la consueta for-

mula: “ sotto pena ecc. ipso facto incurrenda ,,. Si eccettuano la

pena di scomunica “ latae sententiae ,, , la quale colpisce imme-

diatamente, e i casi espressamente contemplati nel Codice ,,.

C'è una dichiarazione che ben corrisponde al carattere del-

le Sante Regole di non voler legare la coscienza col peccato:

che cioè, per evitare gli inconvenienti, 'nella pena non si incor-

re se non dopo la dichiarazione, quantunque si trovino le forme

consuete “sub poena . . . ipso facto incurrenda,, (cfr. 958

dove si spiega bene la cosa). Si eccettuano: 1” le scomuniche

di lata sentenza, secondo il c. 2252 del Diritto Canonico, e 2"

icasi espressi nel Diritto Canonico anche sotto la clausola

“ ipso facto incurrenda

Ma qui si potrebbe suscitare meraviglia nel cuore dei gio-

vani candidati. “È possibile che nella Religione possano occor-

rere pene gravi, scomuniche ecc.? Rispondo: in nessuna Religio-

ne secondo la dottrina di San Tommaso si pretende che il Reli-

gioso sia pefetto, essendo la Religione una scuola di perfezio-

ne, il che suppone l'imperfezione in quelli che si danno a tale

scuola.

S'imprima pertanto nell'animo di tutti quanto Rosmini scri-

veva nel suo epistolario (lett. 256): “ Fuori di voi non c'è nè

bene nè male per voi, ma tutto il vero vostro bene sta nella

vostra santificazione, e tutto il vostro male sta in perdere qual-

che grado della vostra santificazione ,,. E il detto ha valore uni-

versale. Anche per i Religiosi. -

Num. 587 “ Poichè naturalmente non tutto si può contempla-

re nelle leggi, qualora capitasse cosa, a proposito della quale

le nostre Costituzioni non abbiano decretato nulla, ci si compor-

ti allora secondo quanto prescrive il diritto comune e col pare-

re dei Seniori, attenendosi alle rette norme della coscienza e del-

la prudenza ,,. \_

È naturale che le Costituzioni non possono contemplare

tutti i casi possibili: e allora come regolarsi? C'è una positiva

disposizione: si agisca senz'altro secondo. il diritto comune, cioè

il Diritto Ecclesiastico, che stabilisce la norma da seguirsi re-

golarmente, e col consiglio dei Seniori: cioè secondo lo spiri-

to delle Sante Regole determinato dal consiglio degli anziani.

“l religiosi anziani sono le torce, dice S. Alfonso, che illumina-

no la Comunità, le\_colonn\_e che\_ sostengono l'osservanza ,,. Es-

si vi rappresentano la gravità ed il senso maturo, la lunga es-

-127-

perienza della vita e degli affari e ci ricorda-no l'austerità e la

santità dei Padri antichi: fortunata quella Casa Religiosa che

conta tra i suoi membri qualche anziano! Per questo le nostre

Costituzioni li tengono in tanta considerazionee danno loro tan-

ta autorità facendo partecipare i Seniori al governo della casa,

come consiglieri ordinari del Superiore locale. Ritorneremo più

espressamente nel libro lll c. l.

Gli anziani possono e devono esercitare una grande bene-

fica influenza sulla religiosa osservanza della comunitá: devono

essere presso di tutti ferventi zelatori col loro esempio e con

l'assidua opera di persuasione si devono costituire pubblici ed

estremi difensori delle Regole, alzando la voce contr-o gli abusi

e le not-'ita pericolose che vedessero introdursì anche contro i

Superiori stessi, qualora, Dio nott voglia; questi fossero pietra

di scandalo agli altri. “Quando si tratta di evidenti abusi e di

rilassatnento nell'osservaur.a non è superbia nè t'emeritá, ma vir-

tù e zelo di Dio il gridare e l'impedire i disordini ancorchè si

abbia a contendere cogli stessi Superiori ,,. (S. Alfonso)

“ Ad rectas conscientiae et prudentiae regulas ,,.

La coscienza è proprio l'applicazione delle leggi ai casi par-

ticolari: la coscienza è l'atto. La prudenza è una virtù, quindi un

abito. Essa ha tre atti: capere consilium, iudicare, praecipere.

ljatto della prudenza che è giudicare concorda con la retta co-

scienza della quale è proprio il giudicare “de actu faciendo,

vel facto ,,. É di ciò che qui parlano le Sante Regole.

A conclusione dirò quanto il nostro attuale Padre Generale

raccomanda sempre al Superiore, in caso di sua assenza da Co-

mo per le visite: che cioè non si introducano novità pur am-

mettendo che la lingua del Superiore deve essere sempre in mo-

to principalmente ad- ammaestrare in tutte le occasioni.

Lina parola sulla consuetudine. Essa è, secondo ladagio

“ il migliore interprete delle leggi ,,,. se è secondo o in favore

della legge, non contro. (v. e. 26 del Dir. Can.) Così in tutta la

Religione, anche nelle Provincie. Devono essere lode-voli e legit-

time. Lodet-\*oli non sono, quelle che si oppongono alla regola-

re osservanza o quelle che sono espressamente revocate dalla

legge o dal Superiore (v. c. 270, §2). A lortiori non sono lode-

voli quelle che contraddicono al diritto divino, naturale o posi-

tivo. (tc. 27, §l). Le,qit'time non sono quelle che pregiudicano il

diritto ecclesiastico, se non siano state legittimamente prescrit-

te per quaranta anni continui e completi. Tanto meno sono le-

gittime quelle che fossero contro una legge ecclesiastica, la qua-

le contenga una clausola che proibisca le future consuetudini

centenaria o immemorabile. (cfr, Priimmer, c. lll art. Vlll, pag.

178) '

**A. R.**